

Alcune riflessioni sul codice penale albanese

Innanzitutto, prima di addentrarmi ⁽¹⁾ in merito all'argomento che ho scelto, vorrei ringraziare l'Università "MADRE TEREZA" di Tirana, L'Università "SAPIENZA" di Roma e la "UFO" University di Tirana per questa meravigliosa cornice albanese che ci vede oggi riuniti a trattare di un argomento così affascinante e alla stesso tempo così difficile, quale è appunto la sfida per entrare in Europa ⁽²⁾.

Ringrazio anche il professor Shegani per l'onore, forse immeritato forse, di poter parlare – per così dire – *extra ordinem* e cioè immediatamente dopo la professoressa Carla Manduchi, la quale mi ha magistralmente preceduto.

Non vi nascondo che per me parlare qui, oggi, dinanzi ad un pubblico così colto, è motivo di triplice emozione.

In *primis* perché chi vi parla – al di là del passaporto anche italiano – è albanese come voi. È qui che sono nato; è qui che ho passato la mia infanzia. Io e voi condividiamo dunque la stessa terra, la stessa lingua, lo stesso sangue. Ma purtroppo o per fortuna, diversamente da voi, ho lasciato il mio paese molto presto. Ho condotto i miei studi in Italia. Prima da studente liceale, poi da studente universitario, poi da dottorando di ricerca ed assistente professore presso una delle più antiche e gloriose Università europee: la mia Università, l'Università "La SAPIENZA" di Roma. In questo mio percorso, per certi versi così diverso dal vostro, ho avuto la fortuna di entrare a fare parte ad una delle più grandi scuole del diritto penale, la nota scuola di Roma o "*Scuola Romana*". È quale membro di quest'ultima che io oggi mi trovo qui.

Rappresentare, dunque, quella che è la mia Università qui, oggi, in casa mia, quell'Università che mi ha visto crescere e mi ha cresciuto – da prima quale studente e poi quale suo parte – costituisce per me motivo di ulteriore emozione. Con l'occasione, profittando della vostra pazienza, permettetemi di ringraziare qui pubblicamente i miei maestri; coloro che hanno contribuito con la loro scienza alla mia formazione universitaria, prima, accademica, forense ed umana, poi. E i ringraziamenti non possono non andare ai miei professori, ai miei *doctovater*, usando un'espressione tratta dal gergo universitario tedesco, i proff. Fabrizio Ramacci ed Alfonso Stile. Due nomi di cui noi penalisti italiani andiamo fieri.

Un terzo elemento di emozione costituisce per me oggi la presenza qui accanto a me dell'avvocato Manduchi – per me *dominus* non solo di scienza forense, ma anche di vita – che ringrazio con affetto e tanto ossequioso rispetto.

Questi ringraziamenti, che a qualcuno di voi potranno sembrare delle inutili e patetiche smancerie, a mio avviso sono doverosi; doverosi perché nella vita bisogna saper portare rispetto. E il rispetto va portato innanzitutto ai genitori. E i nostri maestri sono i nostri genitori: genitori di scienza e di sapienza; e noi siamo figli di coloro che con la forza del pensiero illuminano il nostro cammino di giuristi tra ciò che è giusto e ciò che non lo è. E allora

⁽¹⁾ Avv. Dr. Ersi Bozheku, Università "SAPIENZA" di Roma – Facoltà di Giurisprudenza, Dipartimenti di Scienze Giuridiche, Sezione di Diritto e Procedura penale.

⁽²⁾ Relazione tenuta a Tirana (Albania), in data 08 maggio 2010 presso Hotel Tirana in occasione del Convegno "*Challenges of Albania's integration in European Union*": evento organizzato in data 07 e 08 maggio 2010 dall'Università "SAPIENZA" di Roma, l'Università "MADRE TEREZA" di Tirana, UFO University of Tirana.

noi allievi abbiamo il dovere di portare rispetto i nostri mentori come i figli devono portare rispetto ai genitori.

Orbene, iniziando questo mio breve intervento vorrei fare alcune precisazioni sul titolo: “*Some remarks about the albanian criminal code*”; “*Alcune riflessioni – o osservazioni se preferite – sul codice penale albanese*”.

Vi anticipo fin da subito che, ma sono certo che i più accorti di voi hanno già intuito, il mio intervento sarà di natura critica. E questo un po’ perché riflette il mio modo di essere: critico, appunto. Perché nella mia vita, ma anche nella mia professione, cerco di analizzare le cose soprattutto nell’ottica di chi cerca ciò che non va’ e che non quadra in un disegno. Ciò che, tutto sommato, non è coerente con le premesse. Questo è il mestiere dell’avvocato, ma anche del giurista: analizzare le leggi e i codici cercando di scoprire ciò che non è coerente, ciò che non risponde a quelli che sono i principi di fondo che governano un sistema e ai quali principi l’intero sistema – scusate la ripetizione – si deve informare.

Quando parlo di critica vi prego comunque di non confondere: non critica per la critica, critica per il vezzo di fare critica, ma critica come punto di partenza per costruire: una critica possiamo chiamarla edificante o educativa, se preferite; perché per critica, a mio modo di vedere, bisogna intendere quel processo intellettuale che, analizzando una tesi, trova dei punti di antitesi, per giungere – finalmente – a ciò che è chiamata – da Hegel che tutti conoscete – sintesi. Una critica costruttiva, dunque; una critica che evidenzia ciò che non va’ così che nel futuro si rimedi in relazione a ciò che sarà.

Vedete voi avete, anzi abbiamo, parlo adesso del mio campo, un codice penale che non va’ e che lo dovrete, lo dovremmo, rivedere. Ciò è indispensabile anche per il vostro, il nostro, cammino in Europa. Perché se puntiamo all’Europa, perché tutto sommato siamo parte dell’Europa, almeno geograficamente, dobbiamo avere anche delle leggi moderne, leggi europee. Ma per fare ciò dobbiamo analizzare bene, innanzitutto, ciò che non va’ nel vostro sistema.

Con queste parole, siate ben attenti, non intendo negare il valore per così dire intrinseco al vostro – anzi nostro – codice del 27 gennaio 1995. Esso segna comunque un momento importante per la nostra storia. Si tratta del primo codice penale dell’era post comunista. Il suo valore è certamente innegabile poiché si sforza di rompere e rompe, almeno sulla carta, i legami con il codice del 1977, il codice comunista. È un codice che apre ad una nuova era. E ciò si comprende facilmente solo che si osservi che il vero strumento di terrore, anzi lo strumento, sul quale si reggevano i sistemi totalitari era proprio il codice penale. Sapete già come elementi estranei ai principi liberali del diritto penale quali l’analogia oppure il così detto *Tatertip* (il diritto penale d’autore) hanno contraddistinto i sistemi penali della Germania nazista degli anni ’30 e dei paesi comunisti del dopo il patto di Ialta, aprendo la strada, in definitiva, all’affermazione delle dittature che la storia recente ci ha consegnato.

Tuttavia, al di là della forza ideologica, certamente di apprezzabile spessore, il codice penale albanese del 1995 è tutt’altro che un codice ben fatto o moderno. Ci sono tante problematiche e tanti punti oscuri che certamente riducono la sua forza innovativa. Sotto il profilo della coerenza sistematica lascia molto a desiderare. Eppure, ci si sarebbe aspettati qualcosa di più e di più consistente.

Manca certamente un’attenta ed approfondita riflessione dogmatica. E ciò non è di poco conto poiché solo attraverso la dogmatica e cioè attraverso l’attenta analisi dei concetti si può, in un secondo momento, produrre un sistema che sia coerente con le sue premesse, le quali, a loro volta, devono rispondere ad una riflessione concettuale di fondo.

E allora vediamo cos’è che non va’, in linea di massima, nel vostro codice così che nel futuro si possa, facendo – si spera – buon uso di questa chiacchierata, tener conto in un più ampio progetto di riforma della giustizia penale albanese.

Innanzitutto vorrei partire dalla Costituzione del 1998. Questo lo trovo importante poiché le fondamenta del sistema penale di uno stato si trovano proprio nella Carta Suprema. In essa, infatti, si trovano quei principi cardine che devono illuminare tutte le disposizioni penali, le quali, a loro volta, devono necessariamente essere conformi a Costituzione. E, laddove ciò manca, allora la norma deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima perché in contrasto con i parametri costituzionali.

L'articolo 29 della Costituzione albanese afferma che *“nessuno può essere accusato o dichiarato colpevole per un'opera penale, la quale non è prevista come tale dalla legge nel momento della sua realizzazione”*. L'articolo 2 del codice penale albanese precisa, inoltre, che *“nessuno può essere punito penalmente per un'opera che precedentemente non è stata prevista espressamente nella legge come crimine o contravvenzione”*.

Già da subito devi evidenziarsi un errore di natura concettuale e metodologica. Sia la Costituzione che il codice penale usano la locuzione *“opera penale”*, espressamente *“veper penale”*. Ma cosa bisogna intendere con opera penale? Per opera penale intendiamo un fatto, ovvero una azione ovvero un proposito? Che significa nella natura delle cose opera penale? Cosa bisogna intendere con tale espressione? Eppure, il diritto penale si basa su un principio indiscusso che costituisce la pietra angolare dell'intero sistema e cioè la tipicità. In base a tale principio come sapete un individuo può essere punito solo se pone in essere determinati fatti conformi al tipo descritto dalla legge. Fatti, dunque. Perché di fatti che la nostra disciplina si occupa. Fatti che in qualche modo siano riconoscibili in natura, perché solo così si può dare un giudizio in merito agli stessi.

Eppure, stando alla lettera delle due norme – fondamentali – appena richiamate, non vi è alcuna determinazione in relazione alla nozione di opera penale; espressione che in Italia chiamiamo *“reato”*.

Nell'indeterminatezza della norma potremmo essere indotti ad affermare che per *“opera penale”*, *“veper penale”*, cioè *“reato”*, bisogna intendere tutto ciò che è contrario alla legge penale, sia che si tratti di un fatto sia che si tratti di un proposito, cioè di un pensiero. Tuttavia, se accettiamo tale conclusione, il percorso in cui ci incamminiamo diventa poco rispondente ai canoni del diritto penale moderno. Perché se noi accettiamo, nell'indeterminatezza della nozione legislativa, l'idea che reato – *“opera penale”* – è tutto ciò che è contrario alla legge allora dovremmo altresì accettare che la legge possa incriminare anche delle mere manifestazioni di pensiero. Se non che il principio di legalità condensato nel noto broccardo latino – ma che poi tanto latino non è perché risale al 1800, al grande illuminista tedesco Anselm Von Feuerbach – *“nullum crimen sine lege”*, al quale formalmente aderisce anche la Costituzione albanese, è composto da una serie di corollari. Infatti, *“nullum crimen sine lege”*, che dà l'idea del principio di legalità in senso strettamente formale ove è reato ciò che è previsto dalla legge come tale, ha una serie di implicazioni di natura concettuale. Per essere puniti, infatti, occorre che la legge precisi chiaramente ciò che è permesso e ciò che non lo è. Cioè la legge deve precisare chiaramente i fatti passibili di punizione penale. La legge penale non punisce intenzioni, ma fatti. Dunque, in primo luogo, dal punto di vista metodologico è ragionevole precisare che quando il legislatore usa l'espressione *“opera penale”* (*“veper penale”*) si riferisce a fatti previsti dalla legge come reati e segnatamente, usando l'espressione del vostro codice, i fatti previsti come crimini o contravvenzioni.

Tale percorso argomentativo che poggia su dei concetti ormai consolidati da oltre due secoli, trova un valido referente nella vostra stessa legge. Il già citato articolo 2 del codice penale, infatti, nell'usare la locuzione *“espressamente”* aggiunge qualcosa in più al complessivo quadro normativo. L'espressione, che troviamo in modo pedissequo anche nel codice penale italiano e dal quale per vero sembrerebbe mutuata, identifica il principio di determinatezza. Si tratta di un principio che ha altresì valenza costituzionale poiché va ad

integrare il principio di legalità, del quale costituisce un inscindibile corollario. L'opera penale, infatti, non deve e non può essere solo prevista formalmente dalla legge, ma occorre altresì che quest'ultima, la legge, determini chiaramente – cioè “*espressamente*” – ciò che s'intende incriminare, che non può essere altro che un fatto. Infatti, noi non incriminiamo pensieri o propositi ma fatti suscettibili di accadimento esterno, poiché solo in relazione a dei fatti concreti e concretamente verificabili possiamo espletare un giudizio di rimproverevolezza e dunque condannare gli autori degli stessi.

Dunque cercando di trarre alcune prime conclusioni, attraverso un'interpretazione sistematica si può rimediare a quella che è una macroscopica svista del vostro legislatore. In via interpretativa, infatti, si può ragionevolmente concludere che ogni qualvolta il legislatore parla di “*opera penale*”, “*veper penale*”, bisogna sempre intendere dei fatti previsti dalla legge come reato. Fatti che devono essere ben determinati e suscettibili – e qui un'ulteriore integrazione – di una concreta verifica nel mondo esterno, poiché solo così possono riconoscersi come fatti tipici e cioè fatti conformi al tipo legale descritto dalla norma incriminatrice. Se, viceversa, tali fatti non possono essere provati nel mondo esterno il legislatore non può formulare alcuna regola in relazione a questi. Un fatto, per essere previsto dal legislatore come reato, deve innanzitutto manifestarsi materialmente. Ciò esclude, dunque, che possano essere incriminate le mere intenzioni e i meri propositi criminali.

Per darvi un'idea sull'importanza dei principi costituzionali e della loro corretta interpretazione trovo interessante il caso del delitto di “plagio” in Italia, previsto dall'articolo 603 del codice penale italiano, noto anche come il codice Rocco. La norma puniva il dominio psichico di un soggetto su un altro soggetto.

Ebbene, nel 1981 la Corte Costituzionale italiana con la pronuncia n. 96 dichiarava la norma costituzionalmente illegittima, in quanto alla stato della conoscenza e dell'esperienza non vi è prova che esistano soggetti capaci di sottoporre a loro totale dominio altri soggetti con la sola forza del pensiero. La norma veniva pertanto espunta dal sistema poiché in violazione del principio di determinatezza.

L'esempio lo ritengo importante sotto il profilo formativo poiché dimostra come le norme penali vivono ed hanno dignità di esistere solo se in armonia con i principi costituzionali.

Ora, dal momento che gli stessi principi costituzionali, quali – come detto – la determinatezza, li troviamo anche nel codice penale albanese è bene analizzare se alcune norme, peraltro di estrema rilevanza sotto il profilo della tutela sociale, rispondano ai principi tracciati dalla Costituzione, ovvero, come a me sembra, si collochino fuori dal perimetro tracciato da tali principi.

Andiamo per ordine.

Prendo un norma a caso; ma non troppo. Il furto, disciplinato all'articolo 134 del codice penale albanese. La norma recita così: “*il furto della proprietà è punito con reclusione da tre mesi a tre anni*”. Orbene, mi chiedo cos'è il furto. Quale è il rapporto tra questa norma e i principi costituzionali testé indicati e, segnatamente, con il principio di determinatezza? È sufficiente dire che “*il furto è punto*” per incriminare i fatti di appropriazione della cosa altrui. Ma se è così allora quale è la condotta tipica di furto?

Dico questo anche con un certo senso di preoccupazione poiché, in concreto, non mi è mancato di vedere – in qualità di rapsodico lettore della vostra giurisprudenza – casi dove l'insolvenza fraudolenta di un certo Tizio che ometteva di pagare la fattura dopo aver pranzato in un ristorante è stata qualificata quale furto. E ciò è chiaro: dal momento che si punisce il *furto*, furto può essere qualsiasi cosa. E la frammentarietà delle condotte, altro principio ormai consolidato nella dogmatica del diritto penale, come si colloca? Perché voi sapete che non tutte le condotte sono riconducibili agli schemi delle norme incriminatrici.

Anzi, è onere del legislatore scegliere, tra i vari comportamenti, quelli che risultano lesivi di un determinato bene giuridico. Principio di frammentarietà, appunto.

E' bene che teniate a mente che si tratta di un problema non solo concettuale ma anche pratico.

E cosa dire del classico esempio che si trova nella manualistica italiana in relazione al caso di Tizio che per errore si appropria alla stazione della valigia di Caio, oppure – altro esempio classico – di Tizio che sottrae i soldi a Caio per impedirli di comprare una dose di sostanza stupefacente. Il fatto è tipico e c'è anche il dolo. Tali casi, in base al vostro articolo 134 c.p., dovrebbero essere sempre puniti quale furto. Nessuna condotta tipica, infatti, viene selezionata da parte del legislatore.

Mi sembra francamente che la norma non vada.

Per essere, tuttavia, preciso fino in fondo, prima di chiudere tale primo argomento, vorrei rispondere anche ad un'ipotetica obiezione che qualcuno di voi potrebbe avanzare per risolvere l'inconveniente che denota il codice penale albanese in relazione alla disciplina sul furto.

Mi riferisco in particolare a quel modo di pensare – che in verità mi è capitato di riscontrare anche in qualche scritto comparso in qualche prestigiosa rivista albanese – secondo cui in mancanza di determinatezza della fattispecie si dovrebbe appellare alla dottrina e alla giurisprudenza. Tale soluzione oltre ad essere semplicistica è anche pericolosa e comunque poco ortodossa poiché non risponde ai principi fondamentali del diritto penale: *in primis*, al principio di tassatività. Tale principio – come sapete e fermo quanto detto prima – richiede che nell'interpretazione del caso concreto l'interprete rimanga fedele al testo della norma. In concreto l'interprete può far rientrare nella disposizione incriminatrice tutti quei fatti che rispondono alla classe premessa data dal legislatore e cioè al fatto descritto nella disposizione di legge. Se va' oltre, però, l'interprete crea una nuova classe premessa, cioè una norma nuova sostituendosi al legislatore. Se non ché nel sistema penale moderno l'interprete, cioè il giudice – o il cattedrato illuminato – non è il legislatore, non è la “*loi*”, ma solo la “*bouche de la loi*”: ovviamente l'espressione va circoscritta ai soli giudici poiché i cattedratici possono al più cercare di illuminare i giudici sia durante la fase della loro formazione sia nel momento dell'applicazione della legge, offrendogli i necessari supporti intellettuali nell'interpretare le norme.

Ma se è così, allora l'interprete, e cioè il giudice, non può costruire una nuova norma. Di conseguenza, in ipotesi di norme incriminatrici che omettono di descrivere un fatto, costoro si devono fermare e sollevare questioni di incostituzionalità delle norme poiché indeterminate, rimettendo dunque la decisione al vaglio del giudice delle leggi. Solo questo i giudici penali posso fare in casi di indeterminatezza delle norme; solo questo gli è permesso in uno stato moderno che si basa in un diritto penale moderno.

Detto questo, le mie osservazioni sul punto – anche per ragioni di tempo – si fermano.

Tuttavia, v'inviterei a riflettere seriamente sulla coerenza e sulla validità sotto il profilo costituzionale di tutte quelle norme del vostro codice che presentano un *vulnus* di determinatezza. In particolar modo v'invito ad una profonda rivalutazione delle vostre disposizioni sul furto.

Un'altra norma del codice penale che mia ha particolarmente colpito è l'articolo 81. L'infanticidio: testualmente, l'uccisione dell'appena nato.

La disciplina, vi confesso, mi è particolarmente cara poiché si tratta dell'argomento che per me costituisce un po' il cavallo di battaglia, se non altro perché sono più di cinque anni che mi occupo del tema.

Bene, allora sentite come è disciplinato l'infanticidio dal vostro codice, articolo 81 – recito a memoria in italiano, la traduzione è fedele, prendetela come un atto di fede –

“l’uccisione dell’appena nato realizzata con dolo dalla madre, immediatamente dopo il parto, costituisce – attenzione – contravvenzione penale ed è punita con la multa o con la reclusione fino a due anni” ⁽³⁾.

L’infanticidio dunque nel vostro codice è previsto non già come delitto ma come contravvenzione. Ciò denota subito una prima incongruenza. Da una parte la rubrica è intitolata *“dei delitti contro la persona”* dall’altra è prevista una fattispecie contravvenzionale. Ma al di là di questa finezza, diversi problemi nascono sotto il profilo pratico soprattutto in termini di proporzionalità della pena. Infatti, converrete con me come sia assurdo che un fatto grave quale l’omicidio del neonato (per di più doloso come richiesto dalla norma) sia punito con una pena che può arrivare al massimo a due anni di reclusione o essere, addirittura, punito in via alternativa con la pena pecuniaria. Sembrerebbe che il vostro codice conceda un diverso valore alla vita umana in relazione alla qualità della persona offesa. Del resto anche a voler opinare diversamente, e cioè ancorare la norma su un ipotetico e presunto *“stato di turbamento psichico della madre”* al momento del parto ovvero immediatamente dopo, come avviene in diversi paesi europei, comunque la pena prevista risulta comunque troppa bassa.

D’ogni modo, la norma così come risulta attualmente costruita non fa alcun cenno allo stato psicofisico della madre al momento del parto. Tale manchevolezza certo può essere superata ed integrata attraverso un’operazione – oserei dire – ortopedica della dottrina o della giurisprudenza, anche se alcuni problemi potrebbero nascere in relazione al principio di determinatezza: principio – lo ribadisco – derivazione del principio di legalità e dunque principio di natura costituzionale.

Ma andando oltre, la disciplina dell’infanticidio pone ancor più enormi perplessità soprattutto se si tiene conto dell’articolo 54 c.p.Alb. Quest’ultimo prevede l’estinzione dei reati contravvenzionali – attenzione – attraverso l’offerta di pagamento da parte del reo, prima del verdetto finale di primo grado, della metà del massimo della multa prevista dalla legge. Per le contravvenzioni – come sapete – la multa va dai 40 euro ai 2000 euro, euro più euro meno. L’infanticidio – udite udite - è *oblazionabile!!!* Di conseguenza, stando al vostro sistema, una madre che ha appena partorito ha licenza di uccidere il proprio neonato, un vero è proprio *ius vitae ac necis* – a questo punto –, purché paghi, poi, prima della conclusione del processo, la metà del massimo della multa.

Il messaggio che il vostro legislatore (trasmittente del messaggio legislativo) lancia con questa norma a tutte le donne che partoriscono (riceventi naturali di tale messaggio) è, dunque, il seguente: puerpere, potete uccidere purché paghiate prima della conclusione del processo 1000 euro; tanto dovete allo Stato per la vita del vostro figlio! E vi risparmio - per ragioni di economia espositiva – le conclusioni che si possono trarre analizzando la norma in relazione alla disciplina del concorso di persone!

Ebbene, a mio sommesso avviso, la disposizione sull’infanticidio testimonia come il codice del 1995 manchi di un’approfondita ed attenta riflessione soprattutto sotto il profilo dogmatico o concettuale, se preferite. Ciò forse è dettato anche dall’assenza di un attento approfondimento su una delle tematiche cardine del sistema penale moderno e cioè il bene giuridico.

Infatti, la vita, bene supremo, oggetto di rigorosa protezione in tutti i codici penali europei, nel vostro sistema non trova una tutela sanzionatoria coerente. E però, come sapete, la sanzione, dalla notte dei tempi, costituisce l’unità di misura per valutare l’importanza di un bene oggetto di protezione della norma penale. E la vita ha sempre avuto una tutela importante. Non a caso, anche questo lo sapete, nella Bibbia è dato leggere *“occhio per occhio, dente per dente, mano per mano, piede per piede, vita per vita è bene te ne verrà”*: i Numeri 35: 12-25. Legge del taglione.

⁽³⁾ In Albania i concetti di multa e di reclusione si applicano indistintamente sia per i delitti che per le contravvenzioni.

E dunque, la risposta che la società dà all'offesa ad un bene giuridico deve essere proporzionata alla sua offesa.

Nel caso dell'infanticidio, voi pensate che una contravvenzione, passibile di multa, peraltro obblazionabile, sia la risposta più adeguata a chi cagiona la morte di un uomo?

Ancora alcune riflessioni in tema di reato circostanziato.

Gli articoli 48, 49 e 50 del vostro codice penale riportano quelle che possiamo definire le circostanze attenuanti ed aggravanti comuni.

La disciplina sembrerebbe ricalcare gli articoli 61 e 62 del codice penale italiano. Addirittura l'articolo 49 riporta in modo pedissequo le attenuanti generiche previste dal codice penale italiano all'articolo 62 bis c.p. Se non che nel codice albanese l'articolo 47 stabilisce che le circostanze attenuanti ed aggravanti devono essere usate quale parametro per il giudice nello stabilire la pena tra il massimo e il minimo editale previsto dalla norma incriminatrice. Manca invece qualsiasi disposizione in merito alla disciplina dell'imputazione delle circostanze. Eppure, quando parliamo di circostanza – mi sembra che sul punto ho scritto qualcosa – parliamo di qualcosa di diverso rispetto al reato.

Sotto il profilo concettuale "*circum-stare*", o "*rreth-ane*" in albanese, significa ciò che sta attorno; dunque ciò che non fa parte del reato ma che si aggiunge ad esso. Un elemento che, pertanto, può esserci o non esserci nella dinamica di un fatto di reato; un elemento, per così dire, accidentale, la cui presenza non incide e non cambia l'essenza del reato stesso perché – appunto – *rreth-ane* significa ciò che sta attorno al fatto di reato.

Anche sotto il profilo sistematico, oltre che concettuale, le circostanze sono previste da apposite norme in quanto si tratta di elementi aggiuntivi alla descrizione legale del fatto preveduto dalla legge come reato. Si tratta in buona sostanza di elementi contemplati in altre norme in funzione dell'aggravamento o dell'attenuazione del reato base. Questi elementi, che chiamiamo appunto circostanza, in albanese *rrethana*, permettono una valutazione del fatto che costituisce il reato base. Le circostanze del reato, "*rrethanat e vepres penale*", sono elementi stabiliti dalla legge che devono essere presi in considerazione in relazione a un reato già perfetto al fine di stabilire la sua maggiore gravità, ovvero attenuarlo. Sotto il profilo concettuale – che è poi quello che deve illuminare il giurista nel suo cammino – il fatto di reato, cioè "*vepra penale*", è quello descritto dalla norma incriminatrice: il fatto concreto realizzato dal reo deve corrispondere a quello in astratto previsto dal legislatore, poiché in relazione a tale fatto può esprimersi un giudizio di colpevolezza sul reo. Tutto ciò che è aggiuntivo invece rispetto agli elementi descritti dal fatto tipico previsto dalla norma incriminatrice, non fa parte al fatto che fonda l'illecito.

Dunque, e concludo su questo primo aspetto, sotto il profilo fenomenologico le circostanze non riguardano l'essere del reato, perché il fatto di reato è indipendente dagli elementi circostanziali.

Ciò precisato – spero di essere stato chiaro – capite le perplessità circa l'articolo 47 del vostro codice in virtù del quale le circostanze dovrebbero essere prese in considerazione ai fini della determinazione della pena per il reato commesso.

Ma se è così, allora diventa difficile capire come mai il vostro legislatore ritiene che le circostanze debbano essere valutate quali elementi per la commisurazione della pena assieme ad altri elementi quali la pericolosità del reato, del suo autore e il grado di colpevolezza.

Nonostante, qualche giurista italiano che ha esaminato il vostro codice trovi l'articolo 47 una buona disposizione perché la disciplina delle circostanze in Italia, tutto sommato, in concreto, si sarebbe dimostrata deficitaria, a mio modesto avviso bisogna non confondere la prassi giudiziaria con la teoria perché non si può, in nome degli esiti della prassi, soprassedere alle categorie logico-concettuali raggiunte con la teoria; perché deve essere la teoria – che poggia sulla logica e sulla coerenza interpretativa – a condurre la prassi e non il contrario.

Circostanza – *rrethane* –, già la parola stessa lo dice, è qualcosa che sta attorno ma comunque fuori dal reato.

Ciò detto, vi pongo e mi pongo la domanda: si può salvare la disciplina sulle circostanze cercandola di ricondurre a canoni interpretativi che rispondano a criteri di ragionevolezza concettuale?

Possiamo cercare, almeno tentare, di fare un'operazione di ortopedia interpretativa, in attesa – attenzione – di un intervento indispensabile del legislatore.

Come si potrebbe interpretare la norma?

Innanzitutto, a mio sommesso avviso, il giudice dovrebbe valutare il fatto di reato analizzando tutti i suoi elementi secondo i parametri indicati dalle disposizioni previste dalla parte generale del codice.

In primis, il giudice dovrebbe verificare la sussistenza di tutti gli elementi previsti dalla norma incriminatrice in relazione al fatto realizzato; dovrebbe ricondurre quest'ultimo al tipo legale descritto accertando la sussistenza degli elementi essenziali e cioè la condotta, il nesso di causalità, l'evento e l'assenza di cause di giustificazione del reato – per quanto attiene all'elemento oggettivo –, il nesso psicologico (il dolo o la colpa) tra il fatto realizzato e l'autore dello stesso – sotto il profilo psicologico –, valutando tali elementi sia ai fini della sussistenza del reato sia ai fini della determinazione della pena.

Solo una volta accertato il reato base e stabilita la pena in relazione ad esso, il giudice – in un secondo momento – dovrebbe valutare il regime delle circostanze del reato.

Ad esempio, in un caso di omicidio, il giudice prima dovrebbe valutare se c'è o non c'è l'omicidio, dunque se ricorrono tutti gli elementi della fattispecie. Poi dovrebbe stabilire una pena per il fatto di omicidio commesso, tenendo presente nella commisurazione della pena l'intensità del dolo, le modalità della condotta omicida, il grado della colpa ecc. Solo successivamente dovrebbe prendere in considerazione le circostanze del reato, laddove ce ne fossero.

In questo secondo momento, cioè in quello della valutazione delle circostanze, il giudice dovrebbe stabilire in relazione ad esse un ulteriore aumento della pena determinata – antecedentemente – per il reato base, entro i limiti editali previsti dalla disposizione di parte speciale, se ricorre una circostanza aggravante, oppure ridurre la pena – lo ribadisco entro i limiti previsti dalla norma incriminatrice – nel caso in cui accerti la sussistenza di una circostanza attenuante.

Mi sembra, che in questo modo si può dare un ordine in relazione all'utilizzo delle circostanze del reato.

Rimangono irrisolti ovviamente ulteriori problemi. *In primis*, il problema dell'imputabilità delle circostanze. Sul punto, il codice penale albanese tace. Anche in relazione a tale non irrilevante inconveniente possiamo cercare di trovare una soluzione sotto il profilo dogmatico.

In ossequio al principio del *favor rei* si possono applicare oggettivamente le circostanze attenuanti. Dunque, le attenuanti possono applicarsi anche per il solo fatto di esistere poiché la loro funzione è quella di mitigare la pena nei confronti del reo.

Diversamente si deve opinare in tema di aggravanti. In ossequi al principio di colpevolezza, infatti, le circostanze aggravanti non possono essere imputate al soggetto agente per il solo fatto di esistere. E ciò in quanto il principio di responsabilità penale personale e colpevole richiede che il soggetto debba conoscere, o quanto meno avere la possibilità di conoscere, gli elementi più importanti del reato, tra cui anche le circostanze. Questo è importante che lo teniate bene a mente. Il reo può essere privato della sua libertà personale solo se si è rappresentato oppure aveva la possibilità di rappresentarsi sia il reato sia le circostanze ad esso connesse, perché solo così è possibile rimuovergli un rimprovero. Se invece il soggetto non conosceva e non poteva conoscere gli elementi del reato oppure le

circostanze che rendono più aspra la pena nei suoi confronti, la condanna non può essere da egli percepita come giusta e la pena non può avere quel valore rieducativo che tutti ormai pacificamente le riconosciamo. Un soggetto può essere condannato, e la pena può essere più affittiva, solo in relazione a fatti e circostanze che si rappresentava o poteva rappresentare con la dovuta diligenza. Questo è il significato della responsabilità personale e colpevole. Un soggetto è colpevole, e dunque rimproverabile, solo quando è in grado di conoscere un determinato fatto o una determinata circostanza.

Mi sembra evidente dunque che le circostanze aggravanti non possano essere applicate in via oggettiva per il solo fatto di esistere.

Tuttavia, non possiamo applicare alle circostanze i canoni di imputazione previsti per il reato e cioè il dolo o la colpa perché tali elementi si riferiscono agli elementi essenziali del reato stesso. Ciò è facilmente comprensibile se si osserva che il dolo consiste nella coscienza e volontà di realizzare un determinato fatto di reato. Mi sembra che a tale concetto di dolo, anche se in termini diversi, giunga anche il vostro articolo 15 del codice penale. Lo stesso dicasi per la colpa prevista dall'articolo 16 c.p.alb. Quest'ultima si riferisce ai casi in cui il soggetto agente, anche se non intende realizzare un determinato fatto, prevede la sua verificazione e con negligenza spera che il fatto non si verifichi. La colpa in relazione agli elementi costitutivi del reato consiste nella riprovevole indifferenza verso gli interessi altrui protetti dalla legge. Tale colpa si integra con la violazione di regole di cautela e di norme di tutela.

Tali criteri non possono essere utilizzati anche nell'imputazione delle circostanze aggravanti. In relazione a quest'ultime, a mio sommo avviso, occorre far riferimento alla possibilità del soggetto agente di poter percepire gli elementi circostanziali del reato. Il giudice in relazione alle circostanze deve solo accertare la loro conoscenza e/o conoscibilità da parte dell'agente, ma non la volontà dell'agente verso tali elementi. Dunque, in relazione alle circostanze, il giudice non deve accertare se vi è l'elemento del dolo o della colpa, bensì deve accertare se tali circostanze, al momento della realizzazione del fatto tipico, sono state conosciute – perché rappresentate – ovvero conoscibili – perché rappresentabili – dall'agente. In caso positivo – se accerta che l'agente le conosceva o poteva conoscerle – allora potranno essergli addebitate le circostanze aggravanti. Viceversa, se risulta che il soggetto agente non solo non le conosceva al momento del fatto ma neanche era in grado di conoscerle, tenendo presente luogo e tempo della commissione del fatto tipico, allora tali circostanze non possono essergli addebitate.

Lo stesso dicasi anche nell'ipotesi in cui il soggetto agente verta in errore sull'esistenza o meno delle circostanze aggravanti. Se le circostanze non esistono ma il reo erroneamente le suppone – attesa la natura oggettiva delle circostanze stesse – non può muoversi alcun addebito verso l'agente. Se, viceversa, le circostanze di fatto esistono ma il soggetto le ignora o le ritiene inesistenti per errore, il canone di interpretazione, ai fini della loro imputazione, deve essere quello della colpa così come poc'anzi descritta, ovvero di una colpa in termini di rappresentabilità/conoscibilità. Pertanto, se l'agente poteva rappresentarle e/o conoscerle, ma le ha ignorate ovvero ritenute inesistenti per errore, allora le aggravanti gli potranno essere addebitate.

La colpa ovviamente deve rispondere ad un rimprovero che viene fatto al soggetto agente in relazione all'uso delle proprie capacità intellettuali. Mi spiego. Si può rimproverare il soggetto agente per aver ignorato o ritenuto inesistenti le circostanze aggravanti solo se, tenuto conto della situazione di fatto, poteva, usando correttamente la propria diligenza, rendersi conto della situazione e rappresentarle. Viceversa, se ciò non era possibile, cioè se l'agente di fatto non era in condizione di conoscerle e/o rappresentarle, è ovvio che non può svolgersi alcun rimprovero nei confronti di costui. Per determinare se un soggetto possa essere rimproverato o meno in relazione all'uso della propria diligenza, il criterio è quello

dell'uomo medio, cioè dell'agente ideale, attraverso un giudizio di generalizzazione. Pertanto, se chiunque al posto dell'agente sarebbe caduto in errore circa l'esistenza di una circostanza aggravante, è chiaro che quest'ultima non può essergli addebitata poiché nessun giudizio di rimprovero può essere esperito nei suoi confronti, poiché chiunque al suo posto, nelle stesse circostanze, avrebbe tenuto la stessa condotta e non si sarebbe mai avveduto della circostanza anche usando la massima diligenza.

Per dare concretezza al discorso, facciamo un esempio: l'articolo 50 del codice penale albanese, alla lettera e) prevede l'aggravante di aver realizzato il reato "*verso minori, donne in cinte, o persone che, per diversi motivi, non possono difendersi*". Prendiamo il caso di una minaccia (disciplina prevista dall'articolo 84 c.p.alb sotto il titolo "*kanosja*") verso una donna al primo mese di gravidanza. Se applichiamo oggettivamente la circostanza, la lettera e) dovrebbe essere sempre applicata per il solo fatto che il soggetto passivo si trovi in uno stato particolare stato fisico qual è la gravidanza. E dunque oltre la pena per il delitto base, "minaccia", il giudice dovrebbe stabilire un ulteriore aggravio – nei limiti editali previsti dall'articolo 84 c.p. alb. – tenendo presente l'aggravante di aver compiuto il reato verso una donna incinta ex articolo 50 lett. e).

Ma, come detto, tale interpretazione non può essere accettata perché manca di un sufficiente legame psicologico tra il reo e la circostanza. Allora cerchiamo di interpretarla secondo il canone interpretativo poc'anzi rilevato. Ora, se il giudice accerta che lo stato di gravidanza era noto al soggetto attivo del reato di minaccia, allora dovrà espletare, una volta stabilito il reato base – delitto di minaccia – un ulteriore aggravio di pena. Lo stesso dicasi nell'ipotesi in cui – pensiamo al caso della ragazza in cinta di 4 mesi, che dimostra una vistosa gravidanza – ignora per colpa lo stato della donna. Ancora si deve applicare tale ragionamento anche nel caso in cui l'agente, pur riconoscendo nella donna un ventre abbastanza pronunciato, ritiene che costei non si trovi incinta, bensì il ventre pronunciato risponda ad una caratteristica fisica della stessa. Se l'agente fosse stato un po' più attento si sarebbe accorto che si trattava di una gestante. Non può invece applicarsi la circostanza *de qua* quando il reo non poteva in alcun modo avvedersi del particolare stato della donna, anche usando la massima diligenza. In questo caso non si può ritenere che egli abbia ignorato la circostanza per colpa. Se, infatti, date le circostanze del fatto in concreto, chiunque al posto del soggetto agente – pur usando, si ribadisce, la massima diligenza – non si sarebbe mai accorto dello stato di gravidanza oppure sarebbe caduto in errore su tale stato, non può rimuoversi alcun rimprovero all'agente.

Per quanto attiene infine al procedimento per applicare le circostanze. Ad esempio nell'ipotesi in cui il fatto concreto presenti più circostanze aggravanti ed attenuanti.

Stabilita la pena per il reato base, verificata la sussistenza delle circostanze attenuanti (oggettivamente), verificata la sussistenza delle circostanze aggravanti e applicati i criteri di imputazione ai fini della configurazione delle stesse nei confronti del reo, a mio sommesso avviso, il giudice dovrebbe procedere ad aumentare la pena per ogni singola circostanza aggravante e, successivamente, ridurla in proporzione per ogni circostanza attenuante.

Mi piacerebbe che i più attenti di voi approfondissero questi concetti.

E lasciandovi alle vostre riflessioni sul punto, ancora due parole – avviandomi alla fine di questo mio modesto intervento – in relazione alla nuova tendenza normativa albanese. Nuova per modo di dire, ma che di nuovo non ha nulla. Stando a quanto voi stessi riferite, dal 1990 in poi, e cioè dal momento della caduta del comunismo, le vostre norme sono state in qualche modo suggerite dal di fuori. E da soggetto esterno – ma non troppo – noto che, soprattutto negli ultimi anni, il fenomeno ha avuto una forte accelerazione. Il nostro legislatore, infatti, non perde occasione per emanare leggi che rispondono in tutto e per tutto ai regolamenti, le direttive e le raccomandazioni della Comunità Europea. E si badi l'Albania

non ha alcun obbligo sotto questo profilo. E però è quasi sempre una delle prime che si prodiga ad accogliere la disciplina comunitaria. Si tratta, certamente, di un gesto encomiabile dal quale forse il legislatore italiano dovrebbe prendere esempio, attesa la pigrizia – o forse in certi casi la riluttanza – verso il recepimento della normazione extra-nazionale, soprattutto in campo penale.

E però, in relazione a questo patologico modo di fare del nostro legislatore, che ormai caratterizza possiamo dire l'intera legislazione, siamo sicuri che ciò sia sufficiente affinché possiamo entrare nell'Unione Europa?

E dico questo con cognizione di causa perché, dall'analisi delle vostre, nostre, norme vedo un così detto copia ed incolla, o *copy-paste* – come dicono gli americani –, che forse non è proprio il procedimento più ortodosso per soddisfare le istanze europee ed aderire all'Unione.

Questa mia riflessione, che a prima vista potrebbe sembrare una sparata fuori luogo, si riferisce soprattutto a quello che è il nuovo progetto per la realizzazione di un nuovo codice penale albanese. Il nuovo codice, a mio sommo avviso, più che rispondere alle campagne – certamente apprezzabili – europee deve essere frutto di una profonda ed attenta riflessione. E colgo l'occasione per dire questo anche in presenza del Preside della Facoltà di Giurisprudenza di Tirana, il Decano, il chiarissimo professor Skender Kaçupi – certamente uno dei penalisti più valorosi e meritevoli dell'Albania, membro della commissione per la riforma del codice penale albanese – che ci ha da poco raggiunti e che ci onora con la sua presenza.

Ebbene, profittando della colta presenza del professore – considerando anche la stanchezza che leggo nei vostri volti, dovuta certamente alla noiosità della mia discussione –, prima di avviarmi alla conclusione del mio intervento, vorrei rievocare un breve passo di un famoso romanzo che tutti conoscete; romanzo per vero che ho riscoperto da poco su sollecitazione del mio maestro, il professor Fabrizio Ramacci in una delle sue magistrali lezioni alla scuola di dottorato presso l'Università "LA SAPIENZA" di Roma. Il romanzo, sono certo, lo conoscete tutti, poiché anche voi, come me, nelle vostre notti insonne, vi diletate (oltre attraverso le letture bibliche e le riposanti letture del codice penale) anche con letture più divertenti e più recenti; recenti ma non troppo. Si tratta di Romeo e Giulietta di Shakespeare. La nota storia degli innamorati di Verona.

Vi è un passo nella tragedia - che ormai è storia – che conoscete tutti. La famosa scena della balconata. Tutti ricorderete quando Giulietta, sconsolata, poverina, si rivolge a Romeo, che – come certamente concorderete – non era proprio una persona di intelligenza sopraffina; la frase è famosa: "*o Romeo, Romeo, Romeo perché sei tu Romeo. Rinnega Tua padre, rinnega il tuo nome ed io non sarò più una Capuletti*". Romeo che non era proprio un granché e forse non era un granché anche sotto altri profili – e questo lo si capisce quando chiede a Mercuzio morente, trafitto da una spada se sta bene: e come vuoi che stia, sta morendo – le risponde dicendole che per lei sarebbe stato disposto a cambiare pure il nome. Giulietta, a quel punto, ancor più sconsolata – poverina innamorata – perché capisce che con il suo amato certi discorsi troppo difficili e meglio non farli, gli risponde: "*caro Romeo se noi chiamassimo una rosa con un'altra parola non avrebbe lo stesso odore soave?*" A quel punto, Romeo non capisce più nulla.

Ebbene, prendendo spunto dal nostro Romeo, è sufficiente cambiare le leggi, è sufficiente recepire pedissequamente le direttive e i regolamenti dell'Unione Europea per dire che avete un sistema legislativo di livello europeo e dunque siete pronti per entrare a far parte dell'Unione?

E sufficiente cambiare repentinamente le leggi, magari traducendo le leggi di qualche altro paese, per poter dire che avete leggi buone e dunque ritenere che siate ormai in grado di affrontare la sfida europea?

L'avvocato Manduchi prima vi ha parlato della legge italiana sulla responsabilità penale delle persone giuridiche. Vi ha magistralmente illustrato le difficoltà interpretative ed applicative in relazione a tale disciplina, vi ha parlato di modelli organizzativi e di un nuovo modo di concepire il diritto penale.

Orbene, anche l'Albania si è dotata di una legge sulla "*responsabilità penale delle persone giuridiche*", mi riferisco alla legge n. 9754 del 14.06.2007. Mi chiedo se tale legge costituisce il frutto di una profonda analisi in relazione alla criminalità economica albanese, oppure se si tratta di una disciplina confezionata giusto per munire anche l'Albania di una legge sulla responsabilità degli enti.

Mi chiedo, infatti – se non altro perché sono stato uno dei primi commentatori della legge 9754 – se sotto il profilo pratico la normativa possa trovare la giusta applicazione. E ancora mi chiedo se concetti, difficili e poco sviluppati in Albania (cimeli della tradizione penalistica europea) quali la colpevolezza in senso normativo – che costituisce poi il presupposto per la corretta interpretazione ed applicazione della disciplina – siano sufficientemente chiari e noti ai giuristi albanesi e soprattutto se sono conosciuti adeguatamente in relazione alla responsabilità delle persone giuridiche. Dico questo anche con una certa preoccupazione poiché non mi è mancato di sentire giuristi – vostri maestri – la confondere la responsabilità penale delle persone giuridiche con la posizione della persona giuridica responsabile civile nel processo penale, secondo il noto – ma aimé – vetusto concetto "*societas delinquere e puniri non potest*", poiché trattasi non di persone fisiche e dunque non assoggettabili a pena.

Torando sulla legge 9754 del 14.06.2007.

All'articolo 3 viene ancorata la responsabilità penale dell'ente se il fatto di reato – presupposto per l'applicazione della disciplina – è commesso in "nome" o a "vantaggio" dell'ente stesso. Atteso che si tratta di concetti che devono essere analizzati ed accuratamente approfonditi, mi chiedo se i due criteri devono essere interpretati disgiuntamente o congiuntamente.

La risposta in un senso o nell'altro non è di poco conto. Se, come la lettera della norma sembrerebbe suggerire, i due criteri debbano essere interpretati disgiuntamente, allora, a mio sommo avviso, si creerebbero una serie di situazioni di non facile soluzione. L'ente, infatti, sarebbe responsabile e dunque dovrebbe rispondere in relazione a dei reati per il solo fatto che questi siano formalmente compiuti a suo nome, ma dai quali non ha ricavato alcun vantaggio; o, viceversa, l'ente dovrebbe rispondere in relazione a dei reati compiuti da soggetti apicali o sottoposti, non in suo nome, ma dai quali reati tuttavia ha ricavato oggettivamente un vantaggio.

Sugli esempi, spesso anche paradossali, che si possono fare sul punto non vado oltre ma vi rinvio agli articoli giuridici che si sono occupati della tematica.

Aggiungo solo che nessun tipo di prova liberatoria viene concessa all'ente per poter quanto meno cercare di dimostrare la propria innocenza. La legge 9754, infatti, tace sul punto.

La professoressa Manduchi vi disse, poc'anzi, che in Italia – quanto meno – è prevista la possibilità per l'ente di provare la propria estraneità al fatto di reato compiuto dai suoi organi interni, dimostrando di aver adottato dei modelli organizzativi idonei ad evitare la realizzazione di quello specifico reato.

Ebbene, nella legge 9754 del 14.06.2007 il legislatore albanese, invece, non fa mai riferimento ai modelli organizzativi e alla loro efficacia probatorio, salvo poi incomprensibilmente parlare per la prima volta all'articolo 20, segnatamente alla lettera d), che tra le circostanze che attenuano la responsabilità dell'ente rientra – cito testualmente – "*l'aver eliminato le manchevolezze organizzative, che hanno portato di conseguenza la*

verificazione dell'opera penale, attraverso l'adozione di adeguati modelli organizzativi idonei a prevenire la realizzazione di quell'opera penale”.

Ma cos'è un modello organizzativo e in cosa si dovrebbe sostanziare un modello? Stando alla legge 9754, non è dato sapere.

Certo sotto il profilo dottrinario si potrebbe lavorare e tentare di trovare alcune soluzioni ragionevoli in relazione alla normativa *de qua*. Tuttavia, rimane l'impressione che, per come almeno risulta costruita la responsabilità penale degli enti, in Albania la disciplina sembra sia stata più che altro adottata per rispondere alle richieste europee, rigidissime in materia di criminalità economica, senza espletare alcuna analisi logica e concettuale sull'argomento. A me sembra, infatti, che la legge in questione sia più che altro frutto della buona intenzione – e di buone intenzioni, però, è lastricata la via dell'inferno – di munire anche l'Albania con una legge quale quella in esame in una materia che ormai vada di moda un po' in tutto il mondo, senza tuttavia approfondire le finalità della stessa, gli strumenti per renderla veramente efficace e veramente adeguata e coerente ai principi di fondo che ispirano la materia penale: primo tra tutti il principio del “diritto di difesa”.

Ciò detto, penso che la normativa sulla responsabilità degli enti in Albania sia la prova più lampante di come le cose – soprattutto le leggi – difficilmente funzionano e difficilmente rispondono a criteri di ragionevolezza concettuale, ancorché giuridica, se non sono frutto di una profonda riflessione.

Conclusivamente cercando di tirare le fila del discorso, a mio sommo avviso, più che la corsa alla continua e sfrenata legiferazione, sarebbe opportuno cercare di analizzare quella che è la realtà interna, cercando di realizzare norme che rispondono alle esigenze di giustizia.

E ciò si può fare attraverso un'attenta valutazione critica sullo stato attuale della giustizia albanese, almeno penale, sicché le nuove leggi che si andranno a realizzare siano figlie della meditazione, dell'analisi e della riflessione, dando risposte attuali ai problemi concreti del paese.

Più che rispondere alle campane europeiste, a mio sommo avviso, sarebbe meglio che professori, giudici, avvocati, esperti del diritto si mettessero intorno ad un tavolo ed analizzassero gli aspetti più delicati del sistema, cercando di capire come e dove è importante intervenire con le riforme.

Se non viene seguito un percorso di profonda riflessione interna si rischia solo di cambiare il nome delle leggi, ma non certamente il loro contenuto, lasciando dunque intatti i problemi che le leggi stesse si prefiggono di risolvere.

Nel lasciarvi con queste riflessioni, vi ringrazio per l'attenzione.

Ersi Bozheku